


ASLCN2
Sala Anfiteatro - Ospedale di
Verduno

venerdì 10 novembre 2023

Gli equidi DPA e l'attività di Controllo Ufficiale



**Gli Equidi
negli scambi
e
nelle importazioni
ore 12,20-13,00**

Dr. Anna Lisa Ferraris
UVAC-PCF Piemonte e Valle d'Aosta
Cell: 3290646739
email: a.ferraris@sanita.it

**REG. 853-2004 testo consolidato
ALL II SEZIONE III: INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE**

**8. Gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti
di cui sono muniti i solipedi domestici
per assicurare che gli animali
siano destinati alla macellazione per il consumo umano.
Se accettano gli animali per la macellazione,
essi devono dare il passaporto
al veterinario ufficiale.**

LLEGATO II
SEZIONE I: MARCHIATURA D'IDENTIFICAZIONE
SEZIONE II: OBIETTIVI DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI HACCP
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULLA CATENA ALIMENTARE
SEZIONE IV: REQUISITI APPLICABILI AGLI ALIMENTI CONGELATI DI ORIGINE ANIMALE

▼M8 ●

7. Se l'autorità competente lo permette, e se ciò non compromette gli obiettivi del presente regolamento, le informazioni sulla catena alimentare possono pervenire meno di 24 ore prima dell'arrivo, oppure accompagnare gli animali di qualsiasi specie ai quali si riferiscono al momento dell'arrivo al macello.

Tuttavia, qualsiasi informazione sulla catena alimentare la cui conoscenza possa turbare gravemente l'attività del macello è comunicata in tempo utile all'operatore del settore alimentare che gestisce il macello prima che gli animali vi arrivino, in modo da consentirgli di organizzare di conseguenza l'attività del macello.

L'operatore del settore alimentare che gestisce il macello deve valutare le informazioni rilevanti e trasmettere al veterinario ufficiale le informazioni sulla catena alimentare ricevute. La macellazione o la tolettatura degli animali non possono aver luogo fino a quando il veterinario ufficiale non lo autorizzi.

▼C1↓

8. Gli operatori del settore alimentare devono controllare i passaporti di cui sono muniti i solipedi domestici per assicurare che gli animali siano destinati alla macellazione per il consumo umano. Se accettano gli animali per la macellazione, essi devono dare il passaporto al veterinario ufficiale.

▼M12 ●

Anno 2013

Brussels, 18 December, 2013

Scandalo HORSEGATE



FOOD INFORMATION EXCHANGE

NEWS: 13-726 ORIGINAL NOTIFICATION


SUBJECT: FRAUD WITH HORSE MEAT FROM FRANCE AND
SPAIN

PAGES: COVER PAGE (1) + 5 + 0 file(s) attached

FAXNUMBER: +32-2-296 76 74
EMAIL: sanco-rasff@ec.europa.eu
<https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window>

official control on the market - information on distribution not (yet) available
Product distributed to France

After falsification of veterinary documents, around 200 horses from pharmaceutical laboratories, horse riding centres and private persons, were destined for consumption. This horse trafficking has European dimensions with searches in Gerona in Spain. The public prosecutor in charge of the investigation has stated that "there is absolutely no evidence on the basis of toxicological analyses that these animals were harmful to public health". The equidae that came from pharmaceutical laboratories were used for the production of purified equine serums. Currently the French authorities have no information on the distribution of the meat derived from these animals, information which is covered by the secrecy of the ongoing judicial investigation. Depending on the outcome of this investigation, a risk evaluation will be carried



Horsegate , dopo due anni debutta la cooperazione anti-frodi

23 Novembre 2015 - e Cooperazione (AAC). Aiuterà le autorità nazionali a contrastare le violazioni transfrontaliere in Europa. Dopo la frode horsegate del 2013, la Commissione elaborò un piano d'azione per rafforzare i controlli della catena di approvvigionamento...

Categoria: Europa



Horsegate , Europol e Guardia Civil sventano traffico europeo

17 Luglio 2017 - Smantellata organizzazione dedita al traffico di cavalli illecitamente immessi nella catena alimentare. Vasta operazione della Guardia Civil spagnola e Europol. La Guardia Civil spagnola, in coordinamento con Europol, ha smantellato un gruppo...

Categoria: Europa

IMPORT UE

Carni equine dal Sudamerica, DgSante: carenze di tracciabilità

① 07 Novembre 2023



L'Argentina, forte esportatore di carni equine nell'Unione Europea, non passa l'audit della Dgsante. Rilievi anche sull'Uruguay: inattendibili i trattamenti veterinari.

"La legislazione nazionale non è implementata correttamente né in modo efficace. Ciò è dimostrato, tra gli altri esempi, da casi di cavalle che hanno partorito nella stabulazione". Questa la [conclusione](#) dell'audit condotto dagli ispettori della Commissione Europea in Argentina, nell'ambito di una serie di verifiche sui Paesi Terzi che esportano carni equine in Europa. Critico anche il quadro

tracciato dalla Direzione Generale della Sanità (DgSante) della Commissione Europea sull'Uruguay, al termine di un concomitante audit, con forti rilievi sulla tracciabilità e sui trattamenti veterinari dei cavalli destinati alla produzione di carni per l'Unione Europea.

e privacy

oni si riferiscono a ispezioni condotte un anno fa nei rispettivi Paesi, pubblicate in questi

The Alert and Cooperation Network

PAGE CONTENTS

About the ACN

[About the ACN](#)

[The ACN in practice](#)

[ACN in 2022 at a glance](#)

[Learn more about the ACN](#)

[Related links](#)

[Further information](#)

Regolamento di esecuzione 2019/1715 IMSOC Information Management Sistem of Official Control

About the ACN


The Alert and Cooperation Network (ACN) facilitates the exchange of administrative information and the cooperation between Member States on official controls in the agri-food chain. The ACN is composed of the [Rapid Alert System for Food and Feed \(RASFF\)](#) (EN | ***), the [Administrative Assistance and Cooperation Network \(AAC\)](#) (EN | ***), and the [EU Agri-Food Fraud Network \(FFN\)](#) (EN | ***), as established by Commission Regulation 2019/1715 (IMSOC Regulation). Each network is responsible for different aspects of the agri-food chain, respectively: non-compliances with possible health risk (RASFF), non-compliances without health risk (AAC) and suspicions of fraud (FFN).

Le introduzioni irregolari dall'estero in Italia

di **animali** (anche animali da compagnia presso/tra privati)
prodotti, sottoprodotti, mangimi

Devono essere notificate in ACN tramite invio all'UVAC competente per territorio

uvac.piemonte@sanita.it



NOTA 0007765-26/03/2021-DGSAF-MDS-P

Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie generale n. 54 del 4 marzo 2021.

Sistema di allerta (RASFF) e assistenza amministrativa e collaborazione (AAC)

Nei casi in cui, invece, i controlli evidenzino delle non conformità che NON rappresentano un rischio o che seppure lo rappresentino (come nel caso contemplato dall'articolo 106 del regolamento 2017/625) NON determinino l'attivazione del sistema RASFF

codesti uffici dovranno fare riferimento, per le pertinenti comunicazioni agli altri Paesi UE, all'assistenza amministrativa (AAC) prevista dagli articoli da 102 a 108, del Titolo IV, del regolamento (UE) 2017/625, così come indicato nell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2021

Articolo 138 Reg. 2017/625

Azioni in caso di accertata non conformità

1. Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti:

a)

intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l'**origine** e l'**entità** della non conformità e per **stabilire le responsabilità** dell'operatore; e

b)

adottano le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato **ponga rimedio** ai casi di non conformità e **ne impedisca il ripetersi.**

NOTIFICHE di assistenza amministrativa per gli Equidi anni 2022-23 UVAC Piemonte

NOTIFICHE RASFF UVAC TO-AO-diverse da PSA								
RIFERIMENTO	TIPO-NOTIFICA -NUMERO	DOCPSA	DATA	en	STATO	SOLO ANIMALI		
da NL -Broccolo	uff 8 dav trasporti dav allerta	2883	04/11/2022	AS LN	OLANDA invitato pc	EQ	s II	
ASLNO	da ASL a PC dav trap-dav allerta-Presutti	3043	18/11/2022	AS LN	OLANDA 7- 12 invitato a	EQ	i E	
ASLNO	da ASL a PC dav trap-dav allerta-Presutti	3049	19/11/2022	AS LN	OLANDA 7- 12 invitato a	EQ	II E	
ASLTO3	AA22.7614+ mail NVWA 14/7/23	3364	20/12/2022	EP O	OLANDA- UK	EQ	p a	
ASLTO3	FF23-2212 -AAC 603741	da 1903- 30	16/03/2023	CG A	UNGHERIA	EQ	3 II	
ASLAL-ASLTO5	AA23.5352 8-8-23	1682	20/06/2023	EQ cc	OLANDA	EQ	c 0	
ASLTO3	AA23.4756 14/7/23	1864	12/07/2023	GA S L	FRANCIA	EQ+ capre e ovini	p L	
UVAC VERONA-ASL AL		1901	14/07/2023	UV	GERMANIA	EQ		
ASLNO	da Francia a Italia per INTRA.EU.FR.2023.0057072	2007	27/07/2023	EA C	FRANCIA	EQ	ii	
ASLTO4 CIRIE'	invio ad ASL moduli per registrazione e segnalazione UVAC	2154	09/08/2023	MU V	GERMANIA	EQ		
ASLTO4	invio verifica per operatore non validato per sperma EQ	2158	10/08/2023	SU V	GERMANIA	sperma EQ		
ASLVC	docpsa 2235 EQ SAMARINO-ASLVC	2235	23/08/2023	V AS LV	SAN MARINO	EQUIDE	s a	

Animal Health Law Reg. 2016/429



Inglese

Ricerca

Alimentazione, agricoltura, pesca

La sicurezza alimentare

Casa | Cibo ▾ | Animali ▾ | Impianti ▾ | Temi orizzontali ▾ |

[Casa](#) > [Animali](#) > [Salute degli animali](#) > [Legge sulla salute degli animali](#)

Legge sulla salute degli animali

CONTENUTO DELLA PAGINA

[Sulla legge sulla salute degli animali](#)

[Domande e risposte generali](#)

[Materiale informativo](#)

Sulla legge sulla salute degli animali

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato nel marzo 2016 il [regolamento \(UE\) 2016/429](#) sulle malattie animali trasmissibili ("Legge sulla salute animale"). È applicabile dal 21 aprile 2021.

Nel complesso, la nuova legge unica e completa sulla salute animale sostiene il settore zootecnico dell'UE nella sua ricerca verso la competitività e un mercato UE sicuro e regolare degli animali e dei loro prodotti, portando alla crescita e all'occupazione in questo importante settore:

Articolo 114

Obblighi degli operatori in materia di identificazione e registrazione degli animali detenuti della specie equina

1. Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante:
 - a) **un codice unico**, che è registrato nella base dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1;
 - b) **un mezzo fisico di identificazione o altro metodo** che colleghi in maniera inequivocabile l'animale detenuto con il documento di identificazione di cui alla lettera c) rilasciato dall'autorità competente conformemente all'articolo 110;
 - c) **un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato.**
2. Gli operatori che detengono animali della specie equina garantiscono che le informazioni su tali animali siano trasmesse alla base dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

UVAC Uffici veterinari adempimenti comunitari PCF Posti di controllo frontalieri

≡UVAC - PCFCerca🔍

Mappa interattiva

Cerca l'ufficio UVAC-PCF che ti interessa cliccando sulla mappa interattiva o consulta:

- [Elenco completo uffici](#)
- [Elenco PCF e Punti di controllo](#)



Moduli e servizi online



- [Importazione - introduzione di animali vivi](#)
- [Importazione di medicinali non registrati ad uso veterinario](#)
- [Importazione di microorganismi e vaccini per uso veterinario non registrati](#)
- [Importazioni di prodotti e mangimi di origine animale](#)
- [Importazioni - scambi di animali, prodotti di origine animale e mangimi](#)

UVAC


0007765-26/03/2021-
DGSAF-MDS-P

Gli Equidi negli scambi

DECRETO LEGISLATIVO 2

febbraio 2021 , n. 23 .

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.



0007765-26/03/2021-DGSAF-MDS-P

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Ministero della Salute
ZIONE GENERALE DELLA SANTA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 8

Registro – Classif:

UVAC
Loro sedi

c. p.c.
DGISAN
Uffici 2-6-8

DGISIS
Ufficio 4

Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 54 del 4 marzo 2021.

Si fa riferimento al decreto legislativo in oggetto recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Principali novità per gli Equidi negli scambi DI. Vo 23/2021

DGSAF _0002455 scambi equidi registrati

1. Obbligo di registrazione all'UVAC per lo stabilimento che introduce Equidi dalla UE – unica deroga per introduzioni temporanee -DGSAF _0002455 scambi equidi registrati

2. Obbligo di segnalazione all'UVAC e all'ASL per chiunque introduce Equidi dalla UE – segnalazione scritta/ portale SINTESIS- unica deroga per introduzione temporanee 0007765-26/03/2021-DGSAF-MDS-P

3. Obbligo di CERTIFICAZIONE INTRA su TRACES per chiunque introduce Equidi dalla UE Reg. 2020/688 - Reg. 2021/403

NOTA 0007765-26/03/2021-DGSAF-MDS-P

Oggetto: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 54 del 4 marzo 2021.

TRACCIABILITA' PER LE MOVIMENTAZIONE DALL'ESTERO in scambio

nel nuovo decreto legislativo 23/2021

- la “Prenotifica” diventa “**Segnalazione**”
- Per le Movimentazioni con carattere temporaneo (rischio limitato) **non è richiesto l’obbligo della segnalazione preventiva dei cavalli registrati che sono introdotti da un altro Paese dell’UE per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali sul territorio nazionale.**

DGSAF _00024555-28/01/2022- scambi equidi registrati



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 8

Registro - Classif:

Allegati .



È sempre obbligatorio
il certificato INTRA
su TRACES

REGIONE UMBRIA
Assessorato alla sanità
Direzione generale salute e welfare
SERVIZIO prevenzione, sanità vete
Sicurezza alimentare
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

È sempre obbligatoria la segnalazione
a UVAC e ASL da parte del
primo destinatario materiale
anche per gli Equidi Registrati

UVAC Marche e Umbria

Oggetto: Scambi equidi registrati – Richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota n. prot. 0247609 -2021 di codesta
l'oggetto.

In proposito si evidenzia quanto segue.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 23 dispone all'articolo
"dei controlli") che gli operatori che ricevono da altri Stati membri, come primi
destinatari materiali, gli animali e le merci, effettuano la registrazione presso gli
uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e segnalano l'arrivo di
ogni partita all'UVAC e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente.

A differenza del precedente decreto legislativo 28/10/02 in materia obbligo di

!!! anche se si tratta di soggetto privato

È sempre obbligatoria l'iscrizione
all'UVAC della stalla che introduce
Equidi in scambio commerciale

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/688 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità **animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova**

Articolo 76

Informazioni relative al contenuto del certificato sanitario per gli equini detenuti

1. Il certificato sanitario per gli equini detenuti, che è rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, contiene le informazioni generali di cui all'allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 22.

2.

Il **certificato sanitario** di cui al paragrafo 1

a)

è rilasciato per un **singolo equino**;

o

b)

può essere rilasciato per **una partita di equini**

i)

spediti direttamente in un altro Stato membro senza essere oggetto di operazioni di raccolta;

o

ii)

trasportati direttamente, o **dopo essere stati oggetto di un'operazione di raccolta**, in un **macello** di un altro Stato membro per essere sottoposti a macellazione immediata.

EU Intra Search

Empty certificate

+ Add control

+ New EU Intra certificate

Cerca:

Type the reference number, TRACES reference n° ...

Cerca

Ricerca avanzata ▾

0 / 0 results.

Modelli INTRA su TRACES

- 01 ANIMALI VIVI

- 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

- Non-Registered equine animals

+ 2022/497 (2021/403) Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di un singolo equino non destinato alla macellazione (Modello "EQUI-INTRA-IND")

+ 2022/497 (2021/403) Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di una partita di equini (Modello "EQUI-INTRA-CON")

- Registered equine animals

+ 2022/497 (2021/403) Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di un singolo equino non destinato alla macellazione (Modello "EQUI-INTRA-IND")

+ 2022/497 (2021/403) Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di una partita di equini (Modello "EQUI-INTRA-CON")

**Se il certificato è per più Equidi è necessario dichiarare
se i passaporti sono DPA O NON DPA**

2022/497 (2021/403) Modello di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di una partita di equini (Modello "EQUI-INTRA-CON")

UNIONE EUROPEA

Parte II: certificazione	<p>II. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue.</p> <p>II.1. gli equini(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:</p> <p>II.1.1. sono accompagnati dai rispettivi documenti unici di identificazione a vita di cui</p> <p>(2) ○ [all'articolo 65, 67 o 68 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione e non sono destinati alla macellazione per il consumo umano;]</p> <p>(2) oppure ○ [all'articolo 65 o all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e sono destinati alla macellazione per il consumo umano;]</p> <p>(2) □ [i rispettivi documenti unici di identificazione a vita sono stati rilasciati conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per gli equini registrati come definiti all'articolo 2, punto 30), di tale regolamento delegato;]</p> <p>(2) □ [i rispettivi documenti unici di identificazione a vita includono un marchio di convalida valido conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;]</p>
---------------------------------	--

Reg. 688/2020 art. 91

il certificato sanitario di norma ha una validità di **10 giorni** dalla data di rilascio **tranne...**

se un **cavalo registrato** arriva da un Paese UE
per partecipare ad una manifestazione sportiva

CON CERTIFICATO EQUI - INTRA-IND-individuale

+

passaporto con la licenza FEI

se il certificato riporta una validità di
30 giorni

è sufficiente per

a) più ingressi in altri Stati membri

b) il rientro nello stabilimento di partenza

come disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 92, del regolamento (UE) 688/2020 ,

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/688 prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova

Articolo 92

Deroga alla durata di validità del certificato sanitario

- 1.** In deroga all'articolo 91, paragrafo 3, in caso di trasporto di animali via mare o per via navigabile, il periodo di validità del certificato sanitario pari a **10 giorni** può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.
- 2.** Sempre in deroga all'articolo 91, paragrafo 3, il certificato per gli equini di cui all'articolo 76, paragrafo 2, lettera a),

ha una validità di 30 giorni purché:

- a) Equino con Marchio di convalida su passaporto da AC competente o Organismo riconosciuto (non in Italia)**

Oppure

- b) Equino registrato con Passaporto FEI**

Reg.2020/688 Articolo 92 deroga per durata del certificato a 30 giorni invece che 10

a)

l'equino che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida rilasciato dall'autorità competente, o dall'organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, per attestare che l'animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell'assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti;

O b)

l'equino registrato che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente una licenza rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni dalla federazione nazionale della **Fédération Equestre Internationale**

Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall'autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, e che attestino che sono effettuate almeno due visite all'anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare le vaccinazioni periodiche contro l'influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi

Per le movimentazioni tra gli Stati membri di equidi registrati è sempre prescritto, ai sensi del regolamento (UE) 688/2020 e del regolamento (UE) 403/2021 della Commissione, il rilascio del certificato sanitario INTRA in TRACES per la tracciabilità degli animali.

Reg. 2020/688 Articolo 3 Definizioni

25) «equino registrato»:

- a) un animale riproduttore di razza pura delle specie **Equus caballus** ed **Equus asinus**, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di **un libro genealogico** istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all'articolo 4 o all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;
- b) **un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un'associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);**

Nuova definizione
Equide Registrato



Reg. delegato 2019/2035 norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

TITOLO IV TRACCIABILITÀ DEGLI EQUINI DETENUTI art. 58-69

Art.65 _1. Il documento unico di identificazione a vita contiene almeno le seguenti informazioni

- a) il codice di identificazione dell'animale figurante sul transponder iniettabile o sul marchio auricolare;
- b) il codice unico assegnato a vita all'animale, che codifica:
 - la base dati informatizzata
 - il codice di identificazione numerica del singolo equino in detta base dati;

i) se del caso:

- il MARCHIO DI CONVALIDA
- o LICENZA F.E.I

**Nuova definizione
di EQUIDE REGISTRATO**

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionalistici e dilettantistici, nonché' di lavoro sportivo.

(21G00043)

Art. 22 Definizione del «cavallo atleta»

1. Un cavallo è in generale un equide è definito «cavallo atleta» quando **ricorrano congiuntamente** i seguenti requisiti:

a) sia definibile «equide registrato», ai sensi dell'articolo 2 del **Regolamento (UE) n. 262/2015** della Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo stesso Regolamento europeo;

b) sia dichiarato NON destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;

c) sia iscritto al «repertorio cavalli atleti» presso la **Federazione Italiana Sport Equestri** o la **Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva** come risulta dal «Documento di Identificazione» o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

186mila cavalli su 300mila sono NON DPA

Il settore del cavallo non DPA, in Italia, rappresenta più del 60% del comparto totale. I numeri, aggiornati al 31 maggio 2023, parlano chiaro: più di 300mila cavalli iscritti nella banca dati nazionale, di cui 186mila sono *non destinati alla produzione di alimenti*. Numeri che richiedono attenzione da parte delle istituzioni e dei servizi veterinari, i quali rispondono in modo concreto.

60%

**EquiNotio:
il portale del
cavallo non DPA**

Realizzato grazie a diversi **attori** istituzionali della **sanità animale**, il **portale** è stato **presentato** dal Ministero della Salute

Articolo 91

Responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria

1. Prima di firmare un certificato sanitario, il veterinario ufficiale effettua i seguenti tipi di controlli ed esami documentari, fisici e d'identità al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni:

a) per quanto riguarda gli ungulati detenuti, un **controllo d'identità** e un **esame clinico** degli animali della partita al fine di rilevare **segni clinici delle malattie elencate** pertinenti per le specie o segni che possano far sospettare tali malattie.

2. Il veterinario ufficiale effettua i controlli ed esami documentari, fisici e d'identità di cui al paragrafo 1 e rilascia il certificato sanitario:

b) **nelle 48 ore precedenti la partenza** dallo stabilimento di origine per quanto riguarda **gli equini**

O, per gli **equini di cui all'articolo 92, paragrafo 2**

**x (EQ registrati) l'ultimo giorno lavorativo
prima della partenza;**

DGSAF_14148_8-6-22 RICONOSCIMENTO CENTRI RACCOLTA seguito 10271

OGGETTO: ulteriori comunicazioni in materia di riconoscimento degli stabilimenti in cui sono effettuate operazioni di raccolta di cui all'art. 94, par. 1, lett. a) del regolamento (UE) 2016/429

Si chiede inoltre a codeste Amministrazioni (**ASL-Regioni**)
di comunicare, nel corso del tempo, agli (**UVAC**)
i riconoscimenti che verranno concessi

per gli stabilimenti per le operazioni di raccolta

e le stalle di sosta
che invece non acquisiranno tale riconoscimento.

OGGETTO: tempi di permanenza degli animali provenienti e destinati ad **altri Stati membri** nei Centri di raccolta – chiarimenti

Gli ungulati e il pollame

massimo di **3 operazioni di raccolta**

dallo stabilimento di provenienza a quello di destinazione entro **20 giorni**

Se 1 SOLA operazione di raccolta
tempo di permanenza massimo
in un **centro di raccolta**



14 giorni

Sul territorio nazionale è possibile la movimentazione degli animali
dal **centro di raccolta** verso **stalle di transito** o
direttamente allo **stabilimento di destinazione**

articolo 2, comma 1, lettera g) del d.lgs. 134/22

Gli ungulati destinati alla macellazione

devono essere **direttamente trasportati a un macello**

o

dopo essere stati oggetto di 1 sola operazione di raccolta”

possono essere sottoposti **ad una sola operazione di raccolta**

nei diversi Stati membri durante la loro movimentazione dallo stabilimento di provenienza
al macello di destinazione

**e il tempo di permanenza massimo
NEL CENTRO DI RACCOLTA**

deve essere inferiore ai 20 giorni

paragrafo 4 dell'articolo 43 del regolamento UE 688/2020, ivi
inserito dal regolamento (UE) 2021/1706

se gli animali provengono da centri di raccolta di un altro Stato membro

per determinare **il tempo massimo di permanenza**

nel centro di raccolta italiano

occorre considerare


sia il numero di operazioni di raccolta già effettuate

sia il tempo intercorso dalla partenza degli animali

dallo stabilimento di origine estero

all'introduzione nel centro di raccolta .

Punto II.6 INTRA



(2)(4) □ [II.6. **prorogato per la durata del viaggio via mare/ per via navigabile,**
dopo aver lasciato i loro stabilimenti registrati di spedizione e prima dell'arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e

- (2) ○ [essi provengono da stabilimenti di spedizione registrati.]]
- (2) ○ [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un'operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]
- (2) ○ [almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il (indicare la data).

DGSF0022213_RIPOSO CENTRI RACCOLTA_27-10-14


Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO VI Benessere animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0022213-27/10/2014-DGSF-COD_UO-P
<Spazio riservato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo>

All' UVAC del Friuli Venezia Giulia
Alla Fratelli Prioglio SPA prosecco@prioglio.it
e, p.c.
Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome
UVAC

Registro – classif:
VIA PEC

OGGETTO: Regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto-
periodi di riposo presso i centri di raccolta

In riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesti Uffici rispettivamente con nota prot. n. 429 del 12/06/2014 e nota del 5/08/2014 riguardo ai tempi minimi di riposo degli animali in un centro di raccolta riconosciuto conformemente alla legislazione veterinaria comunitaria, si rappresenta quanto segue.

Il Regolamento (CE) N. 1/2005 prevede, come regola generale, che gli animali prima e dopo il viaggio devono riposare almeno 48 ore, in riferimento alle seguenti definizioni contemplate all'articolo 2:

j) « **viaggio** » : l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi durante il viaggio;

r) « **luogo di partenza** » : il luogo nel quale l'animale è caricato per la prima volta su un mezzo di trasporto a patto che sia stato sistemato in detto luogo per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza;

s) « **luogo di destinazione** » : il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza ovvero macellato.

Al punto r) dell'articolo 2 viene anche precisato:

luogo di destinazione il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e sistemato **per almeno 48 ore** prima dell'ora di partenza ovvero macellato.

**Centro di raccolta
almeno 6 ore
Periodo di riposo**

**12 ore di riposo
se dopo viaggio > 8 ore**

**almeno 24 ore
se superati
i tempi massimi di viaggio**

Per una verifica efficace della tracciabilità è fondamentale il controllo delle banche dati

<https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login>

TRACES



SINTESIS



https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Piani,%20finanziamenti%20e%20monitoraggio%20del%20SSN&area=sistemainformativo



**Controllo
della piena corrispondenza
degli Operatori
nelle 3 Banche Dati !!!!!**

[TRACESNT] Operator(s) created

Da: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu

A: "Ferraris Anna" <a.ferraris@sanita.it>

Per VERIFICARE I NUOVI OPERATORI su
TRACES- sorveglianza del territorio



TRACES

[TRACESNT] Operator(s) created 4.57 CEST

TRAde Control and Expert System

Dear anna FERRARIS,

This notification has been sent in compliance with Regulation (EC) No 45/2001 on data protection, to inform you that an operator with your email address in its contact details has been registered in the TRACES.NT system.

The following operator(s) have been created:

VERIFICA degli operatori che introducono animali o altre partite dalla UE

SINTESIS SCAMBI- Gestione Scambi- Operatori

Funzionalità

- Gestione Scambi
- ▼ Operatori
 - Consultazione
 - Registrazione/Convenzione
 - Stampa Elenco
 - Sanzioni Op. Registrati
 - Sanzioni Op. Non Registrati
- Gestione e Analisi del Rischio
- Controlli Programmati
- Reportistica Business Object SAP BI 4.1
- Anagrafiche di riferimento
- Forum e News
 - Cambia Ruolo

Home > Operatori > Consultazione

UVAC: COMPARTIMENTO PIEMONTE
Codice: 25

Registrazione Numero dal: al: **Reg. precedente:**

Ambito Territoriale

Provincia:
 Comune:
 ASL di riferimento:
 Filtri territoriali:

Struttura

Tipologia:
Attività:
Denominazione:
App. Number:

Macro Voce Merceologica

Natura: Tutte le nature Animali vivi Prodotti di origine animale

Macro Voce: **Seleziona...**

Aggiornate automaticamente: **Sanzioni:** **Convenzione:** **Cessata Attività:**

	Reg. N.ro	Reg. prec.	Data Registr.
	390	A0541	11/08/1993
	499	A0710	13/10/1993
	552	A0831	23/12/1993
	611	A0881	31/01/1994
	1032	A1478	04/07/1996
	1367	A1879	30/10/2000
	1403	A1921	07/04/1999
	1457	A1969	06/08/1999
	1834	A2365	16/02/2000
	3322		09/06/2005
	4208		17/12/2010
	4860		06/02/2015
	5232		12/06/2017
	5399		18/04/2018
	5776		31/03/2021
	5786		04/05/2021
	5813		12/07/2021
	6011		17/04/2023

Gli Operatori
che introducono in scambio Equidi dalla UE
sono registrati all'UVAC e compaiono
in SINTESIS SCAMBI
Esempio elenco per

• ASL CN2 18 operatori registrati

Dovrebbero corrispondere ai dati aggiornati
in BDN !!!



**Gli operatori
che introducono
materiale genetico dall'estero
Devono avere l'autorizzazione zootecnica
della Regione Piemonte oltre a quella sanitaria**

Regione Piemonte
<https://servizi.regione.piemonte.it> > catalogo > gestion... :

Gestione riproduzione animale (GERIZOO) | Servizionline

La riproduzione animale nel settore zootecnico è regolata, a livello nazionale, dalla L. 30/1991, dalla L. 280/1999, dal DM 172/1994 e dal DM 403/2000. Le ...

Regione Piemonte
<https://www.regione.piemonte.it> > temi > agricoltura :

La riproduzione animale

GERIZOO - Gestione della riproduzione animale. servizio su sistemapiemonte. Il ... Il servizio gestisce sia la modulistica per le autorizzazioni che gli elenchi ...

Link utili

[Modulistica ed elenchi](#) ↗

[Regione Piemonte](#) ↗

[ARPEA](#) ↗

[AGEA](#) ↗



Riproduzione animale

MODULISTICA

In questa sezione sono disponibili i moduli di richiesta autorizzazione e le comunicazioni da inviare alle amministrazioni di competenza, compilabili e inviabili online

STAZIONI

Questa sezione permette di ricercare e visualizzare i dati di tutte le stazioni di monta naturale e di inseminazione artificiale equina

STRUTTURE

Questa sezione permette di ricercare e visualizzare i dati di tutti i centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, i gruppi di raccolta embrioni ed i Recapiti di materiale produttivo.

OPERATORI

Questa sezione permette di ricercare e visualizzare i dati di tutti gli operatori di fecondazione artificiale abilitati ad effettuare interventi fecondativi sulle fattrici

RIPRODUTTORI

In questa sezione sono visualizzabili i riproduttori comunicati alla Regione dalle Stazioni e dai Centri di produzione.

https://food.ec.europa.eu/animals/zootechnics/information-submitted-eu-countries-norway-and-switzerland_en

Informazione sugli enti zootecnici in UE

Do you know?



European Commission

English Search

Food, Farming, Fisheries

Food Safety

Home Food Animals Plants Horizontal topics

Home > Animals > Zootechnics > Information submitted by EU countries, Norway and Switzerland

Information submitted by EU countries, Norway and Switzerland

According to [Regulation \(EU\) 2016/1012 of the European Parliament and the Council](#) [EN | ***] and [Council Directive 90/428/EEC](#) [EN | ***] Member States shall draw up, keep up-to-date and make available certain information to the public in the zootechnical field, in particular in relation to competent authorities performing official controls, recognised breed societies and breeding operations, approved breeding programmes and equine competitions.

Information submitted in the zootechnical field

 Austria (AT) [EN ***]	 Belgium (BE) [EN ***]	 Bulgaria (BG) [BG ***]
 Croatia (HR) [EN ***]	 Cyprus (CY) [EN ***]	 Czech Republic (CZ) [EN ***]
 Denmark (DA) [EN ***]	 Estonia (EE) [EN ***]	 Finland (FI) [EN ***]
 France (FR) [EN ***] Approved breeding organisations (equine) [EN ***]	 Germany (DE) [EN ***]	 Greece (EL) [EN ***]
 Hungary (HU) [EN ***] Competitions – Directive 90/428/EEC [EN ***]	 Ireland (IE) [EN ***]	 Italy (IT) [IT ***]

NOTA 0028075-01/12/2021-DGSAF-MDS-P

Oggetto: Indicazioni circa le autorità che devono alimentare e gestire le liste di strutture nazionali per animali vivi e prodotti nel sistema **TRACES-NT**

	<i>Tipo struttura/tipo flusso</i>	<i>Autorità</i>	<i>Profilo</i>
1	Strutture per animali vivi negli scambi e nelle importazioni	UVAC	LMS
2	Strutture per animali d'affezione negli scambi commerciali	UVAC	LMS
3	Strutture per animali d'affezione negli scambi non commerciali	ASL	non LMS
4	Trasportatori di animali vivi di tipo 1 e di tipo 2 negli scambi e nelle importazioni	ASL	LMS
5	Strutture per sottoprodotti (reg. 1069/2009) negli scambi (certificato DOCOM al momento ancora gestito in TRACES-Classic) e nelle importazioni	UVAC	LMS
6	Stabilimenti riconosciuti per i prodotti (reg. 853/2004) nelle importazioni	UVAC	LMS
7	Stabilimenti autorizzati per i prodotti vegetali nelle importazioni	-----	non LMS
8	Stabilimenti che ricevono prodotti di o.a. negli scambi con la Romania	UVAC	LMS
9	Stabilimenti nazionali che operano nell'export verso Paesi Terzi	ASL	LMS
10	Stabilimenti nazionali del settore mangimi nelle importazioni(Reg. CE 183/2005)	UVAC	non LMS

**Verificare se
lo stabilimento di DESTINAZIONE
è stato validato
dall' UVAC**

I.12. Luogo di destinazione

Nome

Indirizzo

Numero di
autorizzazione/ricon
oscimento

Paese

Codice ISO

**diverso
da Destinario = proprietario degli animali**

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Paese

Codice ISO

Verifica degli Operatori su TRACES NT

Cerca operatore

Cerca: uvac 25-5813 🔍 Cerca Ricerca avanzata ➔ 100 / 3 205 results.

Operator Filter

Paese: No country selection

Filtro attività operatore

Chapter: ▼


Sezione: ▼

Tipo di attività: ▼

Paese	Identifieri	Attività	Indirizzo completo
🇮🇹 Italia	Numero nazionale società UVAC 25-5813	Veterinario EQU-EST Equine establishment Veterinario OTH-OPER Importer	222CN486 Valido Strada Sant Andrea 11 12048 Sommariva del Bosco Cuneo IT-CN / Piemonte IT-21 Valido

Banca dati SINTESIS SCAMBI

**Equidi da 05/09/2021 a 05/09/2023
1027 partite totali**



CONTROLLI PROGRAMMATI UVAC Piemonte (piano di monitoraggio)

Partite di Equidi arrivate dal 05/09/2021 al 05/09/2023

ASL	C	Voce	à	U	Paese U.E.	N° Id.	M	Ca	Ide	Fisi	Ben	Labor	Esame Laboratorio	Data Esito
TO3	01	Equus cabalus (cava	1	CAP	OLANDA	olanda	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	17/08/2022
TO3	01	Equus cabalus (cava	1	CAP	FRANCIA	francia	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	23/03/2022
CN2	01	Equus cabalus (cava	4	CAP	FRANCIA	FR3902R	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	19/04/2022
CN2	01	Equus cabalus (cava	3	CAP	FRANCIA	FR3902R	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	22/06/2022
CN2	01	Equus cabalus (cava	1	CAP	FRANCIA	7638598000	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	22/06/2022
VC	01	Equus cabalus (cava	1	CAP	SPAGNA	ES47001	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	29/03/2023
VC	01	Equus cabalus (cava	1	CAP	SPAGNA	ES47001	CON	FAV	FAV	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	12/04/2023
CN1	01	Equus cabalus (cava	11	CAP	FRANCIA	50	CON	FAV	FAV	FAV	FAV	FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	07/06/2023
NO	01	Equus cabalus (cava	9	CAP	OLANDA	NL	CON	FAV	NON	FAV		FAVORE	Lentivirus (Equine infectious anaemia)	22/06/2023

Equine animals

[About equine animals](#)[Definition and general animal health conditions](#)[Categories of equidae](#)[Identification and registration of equine animals](#)[Movement between the EU Member States](#)[Entry into the Union](#)

listed equine animals are sent to the Reference laboratory for equine diseases other than AHS  in Maisons-Alfort, Paris, France

Gli Equidi nelle importazioni reintroduzioni da PIII

Entry into the Union

The animal health conditions governing the entry into the Union of equine animals from non-EU countries, territories and zones thereof are laid down in [Commission Delegated Regulation \(EU\) 2020/692](#).

The health certificates required for the different types of entry into the Union are set out in [Commission Implementing Regulation \(EU\) 2021/403](#), in particular:

Model	Title	Pages in OJ (indicative)
EQUI-X	Entry of equine animals not intended for slaughter	514 - 526
EQUI-Y	Entry of equine animals intended for slaughter	527 - 536
EQUI-TRANSIT-X	Transit of equine animals not intended for slaughter	537 - 549
EQUI-TRANSIT-Y	Transit of equine animals intended for slaughter	550 - 558
EQUI-RE-ENTRY-30	Re-entry into the Union of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export for a period of not more than 30 days	559 - 566
EQUI-RE-ENTRY-90-COMP	Re-entry into the Union of registered horses for competition after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in equestrian events organised under the auspices of FEI	567 - 574
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE	Re-entry into the Union of registered horses for racing after temporary export for a period of not more than 90 days to participate in specific race events in Australia, Canada, the United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar	575 - 582

DGSAT 5-8-22 chiarimenti operativi per equini esteri

MINISTERO DELLA SALUTE - SISTEMA I&R DEGLI EQUINI – CHIARIMENTI OPERATIVI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI EQUINI PROVENIENTI DALL'ESTERO

verso

05/08/2022

Il Ministero della Salute ha inviato una nota per richiamare l'attenzione su alcuni adempimenti previsti dall'articolo 15, commi 2 e 4 e capitoli 13 e 14 dell'Allegato A del decreto ministeriale 30 settembre 2021 per l'inserimento in BDN di equini provenienti da Stati UE ed extra UE.

A conclusione della nota viene ricordato che sul portale internet www.vetinfo.it - sezione equini, alla voce di menu "dati – info – schede online", sono pubblicate delle schede gestionali inerenti al sistema I&R degli equini. Tali schede saranno periodicamente aggiornate dalla DGSAT al fine di rendere disponibili alcune indicazioni di riferimento per la gestione del sistema da parte dei principali utenti, operatori, ASL, OR e veterinari liberi professionisti



Allegati:

Nota equini esteri_DG.pdf

Fonte: Ministero della Salute



Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAT in Docspa/PEC

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 2 – Epidemiosorveglianza e magazzini degli animali,
coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS)
Viale Giorgio Ribona, 3 - 00144 Roma
dgsat@postacert.sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE

Registro – Classif: 1.5.i.q.1/2022/2
Allegati: 2

Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome
Servizi veterinari

MIPAAF - Direzione generale sviluppo rurale
DISR 7 – Valorizzazione biodiversità animale
cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

AI CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

Alle Associazioni di categoria ed Enti selezionatori (vedi allegato 2)

OGGETTO: Sistema I&R degli equini – chiarimenti operativi per la registrazione degli equini provenienti dall'estero

Con riferimento all'oggetto, si richiama l'attenzione su alcuni adempimenti previsti dall'articolo 15, commi 2 e 4 e capitoli 13 e 14 dell'Allegato A del decreto ministeriale 30 settembre 2021 (di seguito DM).

Inserimento in BDN di equini provenienti da Stati UE.

Entro 7 giorni dall'arrivo degli animali, l'operatore dello stabilimento di prima destinazione degli equini, di razza e non, provenienti da altri **Stati UE**, iscrive l'equino estero in BDN nel proprio stabilimento con tutte le informazioni previste, senza inserire la razza, sino a diversa comunicazione, che sarà disponibile sul portale Vetinfo. L'equino sarà gestito in BDN come "equino non registrato", come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c) del DM.

Il sistema BDN informa l'utente del fatto che, se l'equino appartiene ad una razza gestita da uno degli Enti selezionatori riconosciuti in Italia e facenti parte dell'elenco degli Organismi di rilascio (OR), può richiederne l'iscrizione al libro genealogico. In questo caso, una volta completata la procedura di iscrizione, tale Ente selezionatore assumerà la competenza sull'equino in qualità di OR, aggiornando in BDN lo stato di "equino registrato". L'elenco degli OR aggiornato al 06/07/2022 è riportato in allegato 1.

Se l'equino è già iscritto ad un libro genealogico gestito da un Ente selezionatore autorizzato come OR ai sensi del DM, l'operatore può presentare domanda di inserimento in BDN direttamente all'OR competente sulla razza che provvederà ad iscrivere il capo in BDN entro 7 giorni dal suo arrivo in Italia.

L'operatore è direttamente responsabile della veridicità e della correttezza dei dati che trasmette in BDN e della relativa documentazione.

Inserimento in BDN di equini provenienti da Stati EXTRA UE.

L'operatore dello stabilimento di prima destinazione degli **equini** provenienti da **Paesi Terzi**, così come previsto all'articolo 37, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, si rivolge alla ASL.

Inserimento in BDN di equini provenienti da Stati EXTRA UE

entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di immissione in libera pratica

PER RIASSUMERE

DGSANTE- Animals- Equine Animals



[Casa](#) > [Animali](#) > [Animali vivi: spostamenti all'interno dell'Unione e ingresso nell'UE](#) > [Animali equini](#) > Domande frequenti

Domande frequenti

Domande frequenti (FAQ) riguardanti i movimenti tra Stati membri e l'ingresso nell'Unione di equidi

- + Qual è il periodo di validità di un certificato per un equide trasferito in un altro Stato membro?
- + Quando dovrebbe essere effettuato un esame clinico di un equide da trasferire in un altro Stato membro?
- + È necessario un certificato per un cavallo destinato a partecipare ad un evento sportivo in un altro Stato membro?
- + Chi può trasportare animali equini?
- + Da quali paesi terzi è possibile introdurre equidi nell'Unione?

Condividi questa pagina



Equine animals - Country Information

PAGE CONTENTS

[Member States](#)[Non Member States](#)[Related links](#)

Please note:

This page, containing national information from the countries below, is under revision and reconstruction. The data and links displayed below might not be up-to-date.

Member States

[Austria](#)[Belgium](#)[Bulgaria](#)[Croatia](#)[Cyprus](#)[Czech Republic](#)[Denmark](#)[Estonia](#)[Finland](#)[France](#)[Germany](#)[Greece](#)

https://food.ec.europa.eu/animals/live-animal-movements/approved-establishments-veterinary_en

Food Safety

Home | Food ▾ Animals ▾ Plants ▾ Horizontal topics ▾

Home > Animals > Live animals: movements within the Union and entry into the EU > Approved establishments -

Approved establishments - veterinary

Establishments approved pursuant to Regulation (EU) 2016/429 (e.g. germinal product establishments, aquaculture establishments, confined establishments, etc.) in Member States and EEA countries, as well as registered establishments are published in the [TRACES system](#).

Share this page



Registrazione		Registrazione prodotti	Produttori di produzione animale		14/04/2023	
Italia	Sottoprodotto di origine animale	ABP-SPU	Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes	112	14/04/2023	
Italia	Alimenti	FFP	Fishery products - EU	1584	21/04/2023	
Italia	Alimenti	MMP	Raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products	3580	22/04/2023	
Italia	Veterinario	ASC-UNG	Assembly centres ungulates	19	22/04/2023	
Italia	Alimenti	PM	Meat from poultry and lagomorphs	471	22/04/2023	
Italia	Alimenti	MM	Minced meat	937	25/04/2023	
Italia	Veterinario	BIRD-EST	Captive birds establishments	17	27/04/2023	

TRACES

I. Centri di raccolta



VET INFO

II. Centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma

- [Centri di raccolta dello sperma bovino](#)
- [Centri di magazzinaggio dello sperma bovino](#)
- [Centri di raccolta dello sperma suino](#)
- [Centri di magazzinaggio dello sperma suino](#)
- Centri di raccolta dello sperma ovino e caprino
- [Centri di magazzinaggio dello sperma ovino e caprino](#)
- [Centri di raccolta dello sperma equino](#)
- [Centri di magazzinaggio dello sperma equino](#)

III. Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni

- [Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni bovini](#)
- [Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni equini](#)
- [Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni ovini e caprini](#)
- [Gruppi di raccolta e di produzione degli embrioni suini](#)

IV. Impianti o stazioni di quarantena



https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4618&area=formazione%20veterinaria&menu=btsf

The screenshot shows a website header with three main navigation tabs: "Ministro e Ministero" (purple), "Temi" (white with green icon), and "News e media" (orange with microphone icon). Below the header, a breadcrumb trail indicates the page's location: "Sei in: Home > Temi > Risorse umane e formazione continua > Formazione veterinaria > Corsi europei BTSF > Corsi Better Training for Safer Food (BTSF) 2022-2023-2024". The main content area features a large title "Corsi Better Training for Safer Food (BTSF) 2022-2023-2024". To the right, there are links for "I temi di qu... > Contatti" and "Web editing:". A sidebar on the left lists "Corsi in aula:" followed by a numbered list of 19 items, each with a red link. At the bottom, a yellow banner displays the text "CORSI DGSANTE – COMMISSIONE EUROPEA".

Corsi in aula:

1. FIA - [The legislation and control of food improvement agents in the EU](#)
2. ADP - [Animal disease preparedness, including early warning, contingency planning and animal disease control](#)
3. AMR - [Antimicrobial Resistance - Phase2](#)
4. FEED - [Animal Nutrition](#)
5. AWTL - [Animal Welfare](#)
6. AUDIT - [Audit Systems and internal auditing](#)
7. SPS - [EU Workshops](#)
8. PPP - [Evaluation and authorisation procedures for Plant Protection Products](#)
9. FCM - [Food Contact Materials](#)
10. PR - [Food Contact Material Plastic Recycling](#)
11. FCI - [Food Composition and Information](#)
12. FHF - [Food Hygiene and Flexibility](#)
13. FHPP - [Food hygiene at primary production](#)
14. FHCM - [Food Hygiene and Controls of Meat including Derived Products](#)
15. FSC - [Food Safety Crisis Preparedness](#)
16. FBO - [Foodborne outbreak management](#)
17. PAE - [Inspection and Calibration of Plant Protection Product Application Equipment](#)
18. IMSOC - [Using IMSOC components to achieve the next level of collaboration between competent authorities](#)
19. IPM- [Integrated Pest Management](#)

CORSI DGSANTE –
COMMISSIONE EUROPEA

Promemoria finale

Inserire sempre i controlli effettuati – anche se favorevoli –anche se esclusivamente documentali

✓ sia in TRACES nella parte III del certificato INTRA o CHED




✓ sia in SINTESIS scambi come vigilanza ASL o altra specifica

S.I.N.T.E.S.I.S.
.

Welcome to TRACES NT Documentation

TRACES NT is the European Commission's multilingual online sanitary and phytosanitary certification platform supporting the importation of animals, animal products, food and feed of non-animal origin and plants into the European Union, and the intra-EU trade and EU exports of animals and certain animal products.



Grazie per l'attenzione

Dr. Anna Lisa Ferraris

UVAC-PCF Piemonte e Valle d'Aosta

Cell: 3290646739

email: a.ferraris@sanita.it